

**ASSOCIAZIONE “RETE ITALIANA DI MICROFINANZA E INCLUSIONE
FINANZIARIA” (RITMI)**

STATUTO

I. Denominazione, sede e durata

- Art. 1 E' costituita un'associazione senza fini di lucro denominata “Rete Italiana di Microfinanza e Inclusione Finanziaria” o più brevemente denominata “RITMI”.
- L'Associazione svolge la propria attività in ambito nazionale e internazionale e potrà chiedere di essere legalmente riconosciuta.
- Art. 2 L'Associazione ha sede legale nel comune di Milano. La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
- Art. 3 L'Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea e salvo il verificarsi di cause di scioglimento previste dalla legge

II. Scopo

- Art. 4 L'Associazione non ha finalità di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere la cultura e la pratica della microfinanza e dell'inclusione finanziaria in Italia con particolare attenzione al tema dell'Educazione Finanziaria.

L'Associazione è attiva sia sul piano istituzionale che su quello operativo e svolge le seguenti attività:

A livello istituzionale

- a) promozione in ogni ambito della società del dialogo e del confronto sui temi della microfinanza e della inclusione finanziaria, anche con relazioni istituzionali volte a orientare il quadro regolatorio in materia;
- b) dialogo con il sistema finanziario e con le istituzioni pubbliche e private rilevanti per lo sviluppo, l'ampliamento e l'innovazione dell'offerta di prodotti finanziari e servizi ausiliari, al fine di massimizzare i benefici per le organizzazioni associate e per gli utenti di microcredito e inclusione finanziaria;
- d) organizzazione di progetti di studio e ricerca sulle povertà, l'esclusione finanziaria e la domanda di microfinanza e inclusione finanziaria;
- e) valorizzazione del ruolo dei soci della Rete, anche attraverso l'organizzazione di attività e di eventi promozionali.

A livello operativo:

- f) confronto fra le diverse esperienze di microcredito, microfinanza, inclusione finanziaria ed educazione finanziaria per l'individuazione e diffusione delle buone pratiche;
- g) promozione della formazione e professionalizzazione degli operatori di microfinanza e inclusione finanziaria e degli operatori che forniscono servizi ausiliari in materia;
- h) attivazione e mantenimento di banche dati;
- i) progettazione ed erogazione a favore degli operatori di microfinanza e inclusione finanziaria di servizi di formazione, ricerca, comunicazione, partecipazione a bandi per la raccolta fondi, strumenti informatici e tecnologici;
- l) sviluppo di nuove iniziative di microfinanza e inclusione finanziaria, coinvolgendo investitori, operatori e fornitori di servizi.

III. Soci

Art. 5 L'associazione è aperta alla partecipazione di tutti i soggetti giuridici, enti ed organizzazioni di ogni tipo che ne condividano gli scopi e che, a vario titolo, siano impegnati nell'ambito della microfinanza e inclusione finanziaria in Italia, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla missione specifica, dalla matrice culturale, sociale o religiosa. Non è prevista la possibilità di associazione per le persone fisiche.

I soci possono essere:

- a) soci ordinari: soggetti che esercitano attività di microfinanza e inclusione finanziaria o altre attività di studio, ricerca o prestazione di servizi nel settore.
- b) soci sostenitori: soggetti che, pur non essendo operatori diretti o indiretti del settore, sono comunque interessati allo sviluppo della microfinanza e della inclusione finanziaria in Italia.

Art. 6 Tutti i soci hanno il diritto di:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti.

Essi godono dell'elettorato attivo e passivo per la scelta di coloro che ricopriranno le cariche negli Organi dell'Associazione. Le organizzazioni, le persone giuridiche e gli enti soci dell'Associazione proporranno le persone che dovranno essere elette per ricoprire le predette cariche in loro rappresentanza.

Art. 7 I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative che saranno determinate a norma del presente Statuto.

Art. 8 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.

Le quote associative annuali vengono determinate dall'Assemblea dei Soci entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno successivo e sono da intendersi riferite all'anno solare in cui è avvenuta l'adesione, scadendo pertanto il 31 dicembre di ogni anno.

I soci che non presentino con lettera raccomandata A.R. le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno, sono considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti pertanto al versamento della quota annuale di associazione anche per tale anno.

I soci esclusi o receduti non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione o estinzione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso nel versamento delle quote o ponga in essere comportamenti tali da provocare danni al patrimonio o all'immagine dell'Associazione.

Art. 10 La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 11 La qualità di socio non è trasmissibile. Conseguentemente l'estinzione della persona giuridica o dell'ente socio dell'associazione non conferisce alcun diritto ai soggetti in qualunque modo coinvolti nella persona giuridica o nell'ente medesimo.

IV. Organi Sociali

Art. 12 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il revisore dei Conti

Tutti gli incarichi sono conferiti ed accettati a titolo gratuito, salvo rimborso spese a pie' di lista.

V. L'Assemblea dei Soci

- Art. 13 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci che tali risultino al momento della convocazione.
- Ogni socio ha diritto al voto solo se in regola col pagamento della quota annua di associazione.
- I soci possono farsi rappresentare da altri soci, salvo che per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei Consiglieri.
- Ogni socio non può ricevere più di due deleghe da conferirsi per scritto.
- Art. 14 L'Assemblea delibera su:
- a) indirizzi, direttive generali e strategie dell'Associazione;
 - b) elezione del Consiglio Direttivo;
 - c) nomina del Revisore dei Conti;
 - d) importo delle quote associative annue per l'anno successivo;
 - e) approvazione bilancio consuntivo;
 - f) proposte di modifica dello Statuto;
 - g) esclusione dei soci;
 - h) scioglimento dell'Associazione;
 - i) ogni altra materia a lei demandata dalla legge e dallo Statuto o posta all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.
- Art. 15 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in mancanza di questi, dal vicepresidente se eletto o in mancanza del vicepresidente, da altro membro del Consiglio Direttivo nominato, seduta stante, dall'Assemblea stessa.
- Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario della medesima.
- Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto d'intervento all'Assemblea.
- Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
- Art. 16 I soci sono convocati in Assemblea, su iniziativa del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, mediante comunicazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare inviata a ciascun socio – via posta elettronica o via fax – almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- L'Assemblea deve essere convocata se ne viene fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.
- L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile e cioè:
- Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
- Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

VI. Il Consiglio Direttivo

Art. 17 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da cinque a sette membri, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione salvo quelli riservati per legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri il Presidente e può eleggere un vice Presidente, consiglieri delegati a svolgere particolari funzioni e un Segretario.

Il consiglio direttivo può delegare parte dei propri poteri al presidente.

Ogni Consigliere fa parte del Consiglio Direttivo in rappresentanza dell'organizzazione sociale che lo ha designato. Nel caso in cui cessi il suo rapporto di affiliazione o collaborazione con l'organizzazione sociale, il Consigliere decade automaticamente. In questo caso l'organizzazione rappresentata indica senza indugio il nome del nuovo consigliere in sostituzione di quello decaduto. Il nuovo consigliere rimane in carica, fino alla conclusione del mandato dell'intero Consiglio.

Ciascun Consigliere è eleggibile per tre mandati consecutivi. E quindi può restare in carica per un massimo di nove anni consecutivi.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla sua prima riunione, provvede alla sua sostituzione su designazione dell'organizzazione che lo aveva nominato, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea dei soci. I Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.

Se il Consigliere dimissionario o deceduto o decaduto è il Presidente, si procede immediatamente – a opera del Revisore dei Conti – alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a quadrimestre e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o qualora ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri:

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente se eletto. In assenza di questi, il Presidente della seduta è eletto seduta stante dal Consiglio.

VII. Il Presidente

Art. 19 Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo durante la sua prima riunione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio, può rilasciare procure a terzi per l'esecuzione di singoli atti.

Nel caso in cui il Presidente sia impedito o nel caso in cui la carica di Presidente sia vacante, egli è sostituito, in via temporanea, dal Vicepresidente se eletto o da Consigliere allo scopo delegato dal Consiglio.

VIII. Il Revisore dei Conti

Art. 20 La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore dei Conti, eletto dall'Assemblea dei Soci per un periodo triennale.

In caso di dimissioni o di decesso o di decadenza del Revisore dei Conti, il Consiglio, alla sua prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la ratifica alla prima riunione dell'Assemblea dei soci. Il Revisore dei Conti subentrante è confermato

dall'assemblea dei soci resta in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore a cui è subentrato.

Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione al bilancio annuale, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e però procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo.

IX. Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 21 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi, erogazioni, donazioni, lasciti ed ogni altro tipo di entrata, proveniente dai soci o da terzi.
- c) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività associativa.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eventuali fondi costituiti con gli avanzi della gestione.

Art. 22 L'Associazione non può distribuire agli associati, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 23 L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

X. Scioglimento

Art. 24 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio conformemente allo scopo dell'Associazione e a quanto previsto dalla legge.

XI. Controversie

Art. 25 Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci, e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di tre arbitri nominati dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

E' salva in ogni caso l'inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria.

XII. Foro competente

Art. 26 Foro competente a risolvere ogni controversia non componibile a norma dell'articolo precedente, è quello del Tribunale di Milano.

XIII. Norme finali

Art. 27 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

XIV. Norme Transitorie

Art. 28 In deroga all'art. 8 comma 2, le quote deliberate dall'assemblea straordinaria del gennaio 2016 saranno applicate già per l'anno 2016.